II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 17 dicembre 1982

che fissa il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Algeria per i prodotti di competenza di detta Comunità

(82/865/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

considerando che il 12 luglio 1982 è stato siglato il protocollo all'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria [1], in appresso denominati rispettivamente «protocollo» e «accordo», per tener conto dell'adesione della Repubblica ellenica;

considerando che in attesa dell'entrata in vigore del protocollo è opportuno, tenendo conto delle disposizioni di quest'ultimo, che gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio fissino il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Algeria in modo autonomo;

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

Fino all'entrata in vigore del protocollo, il regime applicabile agli scambi della Grecia con l'Algeria è quello che risulta dalle disposizioni dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1982.

Il Presidente
H. CHRISTOPHERSEN

[1] GU n. L 263 del 27. 9. 1978, pag. 19.

ALLEGATO

CONDIZIONI PARTICOLARI DI APPLICAZIONE DELL'ACCORDO TRA GLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA, A SEGUITO DELL' ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA

Articolo 1

Per i prodotti oggetto dell'accordo, la Repubblica ellenica abolisce gradualmente i dazi doganali, all'importazione applicabili ai prodotti originari dell'algeria, secondo il calendario seguente:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascun dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

— le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:

 — 1° gennaio 1983,

 — 1° gennaio 1984,

 — 1° gennaio 1985,

 — 1° gennaio 1986.

Articolo 2

Il dazio di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui all'articolo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, al dazio effettivamente applicato il 1° luglio 1980 dalla Repubblica ellenica nei confronti dell'Algeria.

Articolo 3

1. La Repubblica ellenica abolisce gradualmente le tasse di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione sui prodotti originari dell'Algeria, secondo il seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione, ciascuna tassa è ridotta all'80 % dell'aliquota di base;

— le altre quattro riduzioni del 20 % ciascuna sono effettuate il:

 — 1° gennaio 1983,

 — 1° gennaio 1984,

 — 1° gennaio 1985,

 — 1° gennaio 1986.

2. L'aliquota di base cui si devono applicare le successive riduzioni di cui al paragrafo 1 corrisponde, per ciascun prodotto, a quella applicata dalla Repubblica ellenica il 31 dicembre 1980 nei confronti della Comunità a nove.

3. Qualsiasi tassa di effetto equivalente a un dazio doganale sulle importazioni, istituita con decorrenza dal 1° gennaio 1979 negli scambi tra la Grecia e l'Algeria, è abolita.

Articolo 4

Se la Repubblica ellenica sospende o riduce i dazi o le tasse di effetto equivalente sui prodotti importati dalla Comunità a nove prima delle scadenze fissate nel calendario, essa deve anche sospendere o ridurre allo stesso livello i dazi o le tasse di effetto equivalente applicabili ai prodotti originari dell'Algeria.

Articolo 5

1. I depositi cauzionali all'importazione e i pagamenti in contanti in vigore in Grecia al 31 dicembre 1980 per le importazioni dei prodotti originari dell'Algeria sono progressivamente aboliti secondo il calendario seguente:

— alla data di entrata in vigore della presente decisione: 50 %,

— 1° gennaio 1983: 25 %,

— 1° gennaio 1984: 25 %.

2. Se la Repubblica ellenica riduce, nei confronti della Comunità a nove, l'aliquota dei depositi cauzionali all'importazione o dei pagamenti in contanti ad un ritmo più veloce rispetto al calendario di cui al paragrafo 1, essa applica la stessa riduzione nei confronti delle importazioni dei prodotti originari dell'Algeria.